

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-*ter*, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-*bis*, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

All'articolo 3, è premessa la seguente rubrica: « (Entrata in vigore) ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3107):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri (FINI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 17 settembre 2004.

Assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia), in sede referente, il 21 settembre 2004 con parere della commissione 5^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 settembre 2004.

Esaminato dalle commissioni riunite 1^a e 2^a, in sede referente, il 23 settembre 2004; il 5 e 6 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 6, 12, 19 ottobre 2004 ed approvato il 20 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5369):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 ottobre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni, II, III, V, VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 26, 27, 28 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 27 ottobre 2004; il 2, 9, 10 novembre 2004 ed approvato l'11 novembre 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

04G0308